

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1513

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia
(MASTELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2007

Disciplina delle operazioni elettorali relative al Consiglio
direttivo presso la Corte di cassazione e ai Consigli
giudiziari presso le Corti d'appello

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa	»	5
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	7
Disegno di legge	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, ha istituito il consiglio direttivo della Corte di cassazione ed ha profondamente modificato la disciplina, la composizione e le modalità di elezione dei componenti dei consigli giudiziari esistenti in tutti i distretti di Corte di appello.

Per consentire la formazione di questi organi, occorre introdurre nel sistema la disciplina necessaria per le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, tenuto conto della nuova composizione dei consigli giudiziari e della istituzione dell'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione ai fini della procedura elettorale del Consiglio direttivo della Corte stessa.

Infatti, la individuazione dei componenti il consiglio direttivo presso la Cassazione, i requisiti di elettorato attivo e passivo, le modalità di votazione e di proclamazione degli eletti sono contenute nel decreto legislativo n. 25 del 2006; mancano, viceversa, il procedimento per la costituzione dell'ufficio elettorale e la relativa composizione, la procedura di definizione delle contestazioni e dei reclami, la individuazione dell'organo competente a decidere sugli stessi e le caratteristiche delle schede elettorali: elementi, tutti, che incidono sulla validità delle elezioni. Anche per i consigli giudiziari presso le Corti di appello occorrono disposizioni attuative che rendano possibile l'espletamento della procedura elettorale soprattutto quanto all'individuazione dell'organo che deve procedere all'avvio delle operazioni elettorali, alle modalità di espressione del voto e al modello di scheda da utilizzare.

Il presente disegno legge introduce la normativa necessaria per lo svolgimento delle elezioni dei suddetti organi.

Il disegno di legge proposto non comporta spese.

Quanto alle singole disposizioni, l'articolo 1 prevede la individuazione del periodo in cui si debba svolgere ogni elezione per il rinnovo dei consigli giudiziari presso le Corti di appello e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, fissando la data di svolgimento delle elezioni stesse nella prima domenica e nel lunedì successivo del mese di aprile di ogni quadriennio. Nell'ipotesi in cui in tale data cadano le festività pasquali, le elezioni si terranno la domenica e il lunedì successivi.

Gli articoli 2 e 3 disciplinano la composizione degli uffici elettorali e le operazioni da espletare nel periodo precedente la giornata elettorale; in particolare, l'articolo 2 istituisce l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione e l'articolo 3 gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello per i magistrati ordinari ed i giudici di pace. L'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione è composto dal presidente della Corte e da cinque magistrati estratti a sorte; gli uffici elettorali per i magistrati ordinari e i giudici di pace costituiti presso le Corti di appello sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio anch'essi estratti a sorte.

L'articolo 3, comma 3, prevede, per distretti con organico numeroso, la costituzione, oltre agli uffici elettorali con sede nel capoluogo del distretto, di ulteriori uffici elettorali distaccati per magistrati ordinari e giudici di pace presso uno o più degli uffici del distretto ove sono ammessi a votare, in relazione al rispettivo ambito territoriale;

sono comunque istituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati togati e onorari in servizio nel rispettivo ambito territoriale.

Il comma 5 dell'articolo 3 detta disposizioni per l'espressione del voto da parte dei magistrati che siano stati posti fuori dal ruolo organico, prevedendo che quelli in aspettativa sono considerati appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima del collocamento fuori ruolo, mentre in tutti gli altri casi (ad eccezione di quelli assegnati al Ministero della giustizia, per i quali le competenze dei consigli giudiziari sono svolte del Consiglio di amministrazione del Ministero) i magistrati votano nell'ufficio elettorale del distretto di Corte d'appello di Roma. L'articolo 4 disciplina le operazioni di voto vere e proprie, disponendo che le stesse si protraggano dalle otto alle quattordici della domenica, per proseguire dalle otto sino alle quattordici del lunedì successivo; le stesse si svolgono con votazione segreta.

L'articolo 5 contiene le disposizioni relative allo scrutinio ed alla proclamazione dei risultati, prevedendo che quest'ultima, nel caso di istituzione di una pluralità di uffici elettorali nel distretto avvenga in quello avente sede nel capoluogo.

Di tutte le operazioni elettorali viene poi redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura (articolo 5, comma 4).

L'articolo 6 disciplina la materia delle contestazioni e dei reclami; quanto alle prime è previsto che ciascun ufficio eletto-

rale risolve a maggioranza le contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, comprese quelle relative alle eventuali ineleggibilità riservate al solo ufficio della Corte di cassazione o a quelli aventi sede nel capoluogo del distretto; resta salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo, sul quale decide in camera di consiglio, entro il termine improrogabile di otto giorni e sentito il procuratore generale, la prima sezione civile della Corte di cassazione e rispettivamente ciascuna Corte di appello competente per gli affari civili, con ordinanza non soggetta a gravame.

L'articolo 7 prevede la procedura da seguire in caso di dichiarazione di nullità, anche parziale, delle elezioni, con la rinnovazione delle stesse da effettuare entro un termine minimo di trenta e massimo di quaranta giorni dalla stessa ordinanza con la quale viene dichiarata la nullità delle operazioni.

Lo stesso articolo si occupa della sostituzione dei componenti cessati dalla carica prevedendo, altresì, la disciplina applicabile nel caso che tali componenti non possano essere sostituiti da altri candidati, essendone esaurito il numero; tale disciplina consiste nelle elezioni suppletive da effettuarsi entro un termine minimo di trenta e massimo di quaranta giorni.

L'articolo 8 prevede che il disegno di legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non è stata redatta la relativa relazione tecnica.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. *Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:**a) necessità dell'intervento normativo*

L'intervento appare necessario in quanto il disegno di legge, colmando alcune lacune normative, disciplina in modo organico importanti e delicate fasi dei procedimenti per le elezioni dei consigli giudiziari presso le Corti d'appello e del Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione, organo di nuova costituzione.

b) analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento incide sulla legislazione attualmente esistente in materia di elezione dei consigli giudiziari, costituita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato con legge 10 febbraio 1953, n. 73, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214, nonché dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, emanato in attuazione della legge delega 25 luglio 2005, n. 150, riguardanti anche il Consiglio direttivo presso la Corte di cassazione.

c) analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Nessun contrasto: la normativa contiene disposizioni relative all'ordinamento giudiziario interno.

d) analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Nessun profilo di sovrapposizione, trattandosi di un intervento riguardante norme sull'ordinamento giudiziario, materia di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

e) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

Nulla da rilevare.

f) verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Nulla da rilevare. Non sussistono possibilità di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso;

Nulla da rilevare.

b) verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo di legge non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo incide sulle previsioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, e successive modificazioni.

3. Ulteriori elementi

a) indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Nulla da rilevare.

b) verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Disegno di legge di iniziativa governativa, approvato dal Consiglio dei ministri del 7 marzo 2007 e recante: «Riforma dell'ordinamento giudiziario», presentato alla Camera dei deputati il 21 marzo 2007 (atto Camera n. 2428) poi ritirato e presentato al Senato della Repubblica, atto Senato n. 1447.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Sono coinvolti i magistrati ordinari e i giudici di pace.

b) esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Necessità di realizzare un intervento normativo adeguato alle modifiche ordinamentali introdotte ed evidenziate nella relazione illustrativa, per disciplinare organicamente le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di organi collegiali aventi rilevanti attribuzioni nell'organizzazione giudiziaria.

c) obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Si veda la relazione illustrativa.

d) presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) aree di «criticità».

Nulla da rilevare.

f) opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie: valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.

La legge appare lo strumento normativo più appropriato, trattandosi di interventi rilevanti in materia di ordinamento giudiziario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Epoca delle elezioni)

1. Ogni quattro anni, nella prima domenica e lunedì successivo del mese di aprile, i magistrati ordinari ed i giudici di pace in servizio negli uffici compresi nella circoscrizione di ciascun distretto di Corte di appello e i magistrati in servizio presso la Corte di cassazione procedono rispettivamente alle elezioni dei componenti del Consiglio giudiziario e del Consiglio direttivo, previste dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

2. Qualora i giorni fissati nel comma 2 coincidano con le festività della Pasqua, le elezioni avranno luogo nella domenica e nel lunedì successivi.

Art. 2.

(Ufficio elettorale presso la Corte di cassazione)

1. Per lo svolgimento delle elezioni, due giorni prima delle operazioni elettorali, è costituito l'ufficio elettorale presso la Corte di cassazione

2. L'ufficio elettorale è composto dal presidente della Corte di Cassazione e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del presidente di sezione con maggiore anzianità di servizio; il presidente della Corte può delegare a presiedere l'ufficio elettorale il presidente aggiunto o uno dei presidenti di sezione della Corte medesima; in caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della Corte. Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, l'ufficio nomina un vice presidente

che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.

Art. 3.

(Uffici elettorali presso le Corti d'appello)

1. Per lo svolgimento delle elezioni, due giorni prima delle operazioni elettorali, sono costituiti gli uffici elettorali presso ciascuna Corte di appello per i magistrati ordinari ed i giudici di pace.

2. Gli uffici elettorali costituiti presso le Corti di appello sono composti dal presidente della Corte e da cinque magistrati ivi in servizio estratti a sorte in presenza del presidente di sezione con maggiore anzianità di servizio; il presidente della Corte può delegare a presiedere l'ufficio elettorale uno dei presidenti di sezione della Corte d'appello; in caso di impedimento, può essere delegato uno dei consiglieri anziani della Corte. Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, l'ufficio nomina un vice presidente che coadiuva il presidente e lo sostituisce in caso di assenza; le funzioni di segretario sono svolte dal componente avente minore anzianità di servizio.

3. Se l'organico complessivo dei magistrati ordinari e dei giudici di pace degli uffici del distretto supera le trecento unità, il presidente della Corte costituisce ulteriori uffici elettorali per i magistrati ordinari ed i giudici di pace, distaccati presso uno o più degli uffici del distretto, e dove sono ammessi a votare, in relazione al rispettivo ambito territoriale, non più di trecento magistrati e giudici di pace. Sono comunque costituiti uffici elettorali distaccati presso le sezioni distaccate di Corte di appello ove votano i magistrati togati e onorari in servizio nel rispettivo ambito territoriale. I presidenti degli uffici elettorali sono nominati dal presidente della Corte di appello tra i presidenti

di sezione e, in mancanza, tra i consiglieri della Corte; i componenti sono nominati tra i magistrati in servizio negli uffici del rispettivo ambito territoriale.

4. Il presidente della Corte di appello procede alla formazione di appositi elenchi, con l'indicazione nominativa dei magistrati e dei giudici di pace, nonché dell'ufficio elettorale dove ciascuno di essi deve votare. Tali elenchi vanno affissi nell'atrio della Corte il giorno della votazione e copie di essi sono consegnate ai presidenti degli uffici elettorali. I magistrati e i giudici di pace aventi diritto al voto, che per qualsiasi ragione non sono stati inclusi in detti elenchi, votano presso l'ufficio principale.

5. I magistrati della Direzione nazionale antimafia votano presso uno degli uffici elettorali del distretto della Corte di appello di Roma. Ai fini della partecipazione alle elezioni i magistrati fuori ruolo per aspettativa si considerano appartenenti all'ufficio cui erano assegnati prima della aspettativa. I magistrati fuori ruolo per incarichi presso enti ed organismi diversi dal Ministero della giustizia votano presso l'ufficio elettorale del distretto di Corte di appello di Roma.

6. Tutti gli uffici elettorali funzionano con la presenza di almeno tre componenti.

Art. 4.

(Votazione)

1. La votazione è segreta e si svolge dalle ore otto alle ore quattordici della domenica e prosegue dalle ore otto alle ore quattordici del lunedì successivo. Le schede sono fornite, almeno tre mesi prima delle elezioni ed in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati e dei giudici di pace previsti dalle piante organiche dei rispettivi uffici, alla Corte di cassazione e a ciascuna Corte di appello o sezione distaccata a cura del Ministero della giustizia.

2. Il presidente di ciascun ufficio elettorale, o chi ne fa le veci, consegna all'elettore la scheda conforme a quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. Il votante scrive sulla scheda il nome e cognome di un magistrato per ciascuna categoria di eleggibili in servizio tra quelli della Corte di cassazione o della procura generale o, rispettivamente, del distretto di appartenenza. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna destinata ai magistrati ordinari.

3. Il giudice di pace scrive sulla scheda il nome e cognome di un giudice di pace del distretto di appartenenza. La scheda è piegata e riconsegnata al presidente, il quale, dopo aver fatto prendere nota al segretario del nome del votante, la pone nell'urna destinata ai giudici di pace.

4. Il voto espresso con indicazioni diverse da quelle previste dai commi 2 e 3 è nullo; è, altresì, nullo quando sulla scheda sono apposte indicazioni di voto eccedenti il numero degli eleggibili.

Art. 5.

(Scrutinio e proclamazione degli eletti)

1. Alle ore quattordici del lunedì, dopo che tutti i presenti nella sala hanno votato, il presidente di ciascun ufficio elettorale dichiara chiusa la votazione ed accerta il numero dei votanti, secondo le liste compilate dal segretario, le quali vengono poi chiuse in pieghi separati, su cui appongono la firma lo stesso presidente ed almeno uno dei componenti. Il presidente di ciascun ufficio elettorale procede, quindi, allo spoglio dei voti, iniziando con lo scrutinio dei voti relativi ai magistrati ordinari, estraendo dall'urna le schede una per volta; letti a voce alta i nomi dei candidati per i quali è espresso il voto, la scheda è consegnata ad uno dei com-

ponenti che, insieme al segretario, prende nota del numero dei voti che ciascun candidato ha riportato. Terminato lo spoglio, vengono formati separati elenchi per categoria, in base ai voti riportati da ciascun candidato. Le medesime operazioni vengono svolte per lo scrutinio relativo alle schede dei giudici di pace.

2. Nel caso di costituzione nel distretto di più uffici elettorali, i relativi presidenti trasmettono, immediatamente dopo il compimento delle operazioni previste dal comma 1, copia del verbale della votazione e degli elenchi al presidente dell'ufficio avente sede nel capoluogo del distretto.

3. Se l'ufficio elettorale è unico, al termine dello spoglio e nella medesima seduta sono proclamati eletti coloro che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti. Se la Corte di appello comprende sezioni distaccate, o se presso di essa siano stati costituiti più uffici, l'ufficio elettorale avente sede nel capoluogo del distretto, appena pervenute le copie dei verbali e degli elenchi degli altri uffici elettorali e di quelle della sezione distaccata, procede alla formazione degli elenchi e alla proclamazione degli eletti in base alla somma dei voti riportati da ogni candidato negli uffici elettorali istituiti nel distretto.

4. Di tutte le operazioni elettorali viene redatto verbale, copia del quale è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura. Gli originali dei verbali e delle liste sono conservati nell'archivio di ciascuna Corte.

Art. 6.

(Contestazioni e reclami)

1. L'ufficio elettorale della Corte di cassazione e quelli aventi sede nel capoluogo del distretto risolvono a maggioranza le contestazioni relative alla eleggibilità dei candidati e, se taluno di essi risulta ineleggibile, provve-

dono ad escluderlo dall'elenco. Ciascun ufficio elettorale provvede a maggioranza sulle contestazioni sorte durante le operazioni elettorali, salva per l'interessato la facoltà di proporre reclamo ai sensi del comma 2. In caso di parità prevale il voto del presidente. Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali.

2. I reclami relativi alla eleggibilità ed alle operazioni elettorali devono pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione e delle Corti di appello entro l'ottavo giorno successivo alla proclamazione dei risultati, e non hanno effetto sospensivo. Sui reclami decide, in camera di consiglio e sentito il procuratore generale, la prima sezione civile della Corte di cassazione e, rispettivamente, la sezione di ciascuna Corte di appello competente per gli affari civili, con ordinanza non soggetta a gravame adottata entro otto giorni; copia dell'ordinanza è trasmessa al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che sia pervenuto alcun reclamo, il presidente di ciascuna Corte ordina la distruzione delle schede.

Art. 7.

(Rinnovazione delle elezioni ed elezioni suppletive)

1. Se una Corte dichiara la nullità, in tutto o in parte, delle elezioni, con la stessa ordinanza ne dispone la rinnovazione, fissando un giorno festivo compreso tra i trenta ed i quaranta giorni da quello della pubblicazione della ordinanza. Della nuova data il presidente della Corte di cassazione o il presidente della Corte di appello dà comunicazione rispettivamente al procuratore generale e ai capi degli uffici giudiziari interessati del distretto i quali provvedono alla affissione all'albo di ciascun ufficio del relativo avviso

almeno dieci giorni prima della data di svolgimento delle elezioni ed alla trasmissione della relativa notizia ai singoli magistrati anche a mezzo di posta elettronica.

2. Fino alla nuova elezione, rimane in carica il precedente consiglio direttivo presso la Corte di cassazione o il Consiglio giudiziario interessato.

3. Se i componenti cessati dalla carica durante il quadriennio non possono essere sostituiti con i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti immediatamente successivo all'ultimo degli eletti, si procede ad elezioni suppletive, che sono indette per un giorno compreso tra i trenta ed i quaranta giorni successivi alla cessazione dalla carica, con decreto del primo presidente della Corte di cassazione o del presidente della Corte di appello. Il decreto è comunicato rispettivamente al procuratore generale o ai capi degli uffici giudiziari del distretto, che provvedono in conformità del comma 1.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

